

ALLEGATO "B" ALL'ATTO
REP. 3628 RACC. 2291



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
LAZIO SUD



STATUTO

Art. 1

Denominazione ed Identità

- 1 L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – "Confcommercio Imprese per l'Italia – Lazio Sud - province di Latina e Frosinone", di seguito denominata "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
- 2 "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.
- 3 "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" si impegna altresì ad accettare:
 - le deliberazioni del Collegio dei Provvisori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
 - le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - le norme previste all'art.18, comma 2, lett.i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.
- 4 "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

Art. 2

Ambiti di Rappresentanza

- 1 "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Latina e Frosinone, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.
- 2 "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *no. 100*
- Middle right: *Giuseppe Delella*
- Below signature: *Wasserman*
- Bottom right: *A. ...*



Art. 3
Sede e durata

"Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" ha sede in Latina ed ha durata illimitata.

Art. 4
Principi e valori ispiratori

"Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5
Scopi e Funzioni

"Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud":

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello interprovinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo interprovinciale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;



Luigi De Santis
Adesione firmata

- e) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statuari;
- g) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello interprovinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
- h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato interprovinciale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;
- i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- j) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni Provinciali o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Unione Regionale Lazio;
- k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.
- l) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in Enti, Organi o Commissioni nei quali la rappresentanza delle Categorie e delle Imprese associate sia richiesta o ammessa;
- m) promuove la costituzione di Collegi Arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi e i consumatori;
- n) promuove la costituzione di Organismi di mediazione per la gestione dei procedimenti finalizzati alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale;
- o) "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio Imprese per l'Italia".

Art. 6 Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Fanno parte di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" in qualità di Soci Effettivi:
 - a) Le Delegazioni territoriali costituite nel territorio della provincia, denominate anche Ascom Confcommercio, prive di personalità giuridica e diretta emanazione di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" sui territori, che tutelano gli specifici interessi delle imprese associate in esse inquadrate e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, di intesa e in stretto coordinamento relativamente alla comunicazione, organizzazione e politica sindacale, con l'Associazione.
 - b) I Sindacati interprovinciali di categoria prive di personalità giuridica e diretta emanazione di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", che tutelano gli specifici interessi delle categorie rappresentate e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche di settore, di intesa ed in stretto coordinamento relativamente alla comunicazione, organizzazione e politica sindacale con l'Associazione.
2. Possono associarsi a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" in qualità di Soci aderenti:
 - a) tutti coloro, persone fisiche o giuridiche che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo ovvero ogni altra attività ausiliaria nei settori del commercio, del turismo,



dei servizi, delle professioni, dei trasporti e della logistica e delle piccole e medie imprese che svolgono la propria attività nelle province di Latina e Frosinone.

3. Possono associarsi a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" in qualità di Socio Aggregato:
gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia nonché altre organizzazioni che perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", nonché gruppi di aziende organizzate, secondo modalità e condizioni deliberate dalla Giunta purché residenti o domiciliati nel territorio delle province di Latina e Frosinone.
4. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci aderenti sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Associazioni Territoriali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni/Federazioni di Categoria provinciali eventualmente costituiti da "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", o ad essa aderenti. Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Statuto/Regolamento approvato dal Consiglio – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud".
5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
6. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" può prevedere la definizione e costituzione di Comprensori Intercomunali tra territori confinanti, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Statuto/Regolamento approvato dal Consiglio. Tali Comprensori Intercomunali rappresentano l'unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.
7. Ciascun socio, effettivo, aderente o aggregato, che entra a far parte di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
8. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
9. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo interprovinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 12 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.
10. Come per gli altri livelli del sistema confederale, "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.
11. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di "Confcommercio Imprese per



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

l'Italia - Lazio Sud" costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

12. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

Art. 7


Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", in qualità di soci aderenti o aggregati, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall'aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, del presente Statuto, sulla quale delibera il Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la deliberazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.
4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per il successivo con inizio dal 1° gennaio di ogni anno.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata a/r o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud".
6. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche e incompatibili con quelle perseguite da "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud".
9. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
10. Solo se in regola con i contributi Sociali, è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui all'art. 22, ovvero rappresentare Confcommercio - Imprese per l'Italia provincia di Latina in Enti o Commissioni.
11. Il Presidente di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi.

Art. 8

Nomina di un Delegato

1. Il Presidente di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, emerga anche una sola delle seguenti circostanze:



- a) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
 - b) carenze organizzative e/o amministrative;
 - c) svolgimento della vita associativa in difformità con quanto previsto dal presente Statuto, ovvero dallo Statuto confederale, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i principi inseriti all'interno del Codice Etico confederale;
 - d) mancato rispetto dei deliberati di Organi di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud".
2. Qualora i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale interessati siano Sindacati di Settore od Associazioni/Federazioni di Categoria provinciali autonomi, la nomina di un Delegato, da parte del Presidente, avviene di concerto con le rispettive Federazioni di Settore od Associazioni di Categoria nazionali.
 3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato, allegando il relativo provvedimento in copia. Tra la data della comunicazione e la data di inizio delle attività del Delegato deve intercorrere un termine non inferiore a 7 giorni.
 4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.
 5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud".
 6. Tutti gli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

Art. 9 Commissariamento

1. La Giunta di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" può, presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale di competenza, su proposta del Presidente, nominare un Commissario nei seguenti casi:
 - a) qualora sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'art. 8 del presente Statuto;
 - b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 8, comma 1, del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
 - c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze di cui al medesimo art. 8, comma 1, del presente Statuto;
 - d) qualora ne sia fatta richiesta motivata da un organo deliberante di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale.
2. Qualora i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale interessati siano Sindacati di Settore od Associazioni/Federazioni di Categoria interprovinciali autonomi, la nomina di un Commissario, da parte della Giunta, su proposta del Presidente, avviene di concerto con le rispettive Federazioni di Settore od Associazioni di Categoria nazionali.
3. La proposta di commissariamento è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni. Fino a 7 giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato può far pervenire alla Giunta di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" le proprie osservazioni scritte.
4. La Giunta di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" delibera sulla proposta di



Luigi Santobene

- commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, la stessa Giunta può deliberarne la proroga.
5. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato, allegando la relativa delibera in copia. Della nomina del Commissario è altresì data notizia al primo Consiglio utile di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", a cura del Presidente.
 6. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.
 7. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione alla Giunta di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" e agli Organi non decaduti del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato.

Art. 10 Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" si perde:
 - a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
 - b) per espulsione deliberata dal Consiglio, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - c) per decadenza, deliberata dal Consiglio, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.
2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere b) e c) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
6. "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", su delibera del Consiglio, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale di competenza, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo interprovinciale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

Art. 11 Sanzioni



1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) l'espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

Art. 12 Enti ed Organismi collegati

1. Sono enti ed organismi collegati, diversi dalle società, a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.
2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.
5. L'Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Lazio Sud" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio interprovinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 13 Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi interprovinciali.

Art. 14 Gruppo Terziario Donna

1. In seno a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto



Luigi Dubofaur Not.

dell'articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi interprovinciali.

Art. 15


"Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale (come previsto all'art. 12, comma 2, dello Statuto confederale)

1. "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale che, equiparata alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato dalle proprie province e dalle altre province interessate.
2. La costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali nel medesimo territorio.
3. Nel caso di istituzione di nuove province sul proprio territorio, "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" manterrà di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi - anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all'art. 8, comma 7 ed ai requisiti di cui all'art. 18 dello Statuto confederale - quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Provinciale di ambito interprovinciale, ovvero quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Provinciale avente ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province, entrambe comunque equiparate alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali.
4. L'adesione al sistema confederale di nuove "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali, aventi ambito territoriale di rappresentanza coincidente con i confini amministrativi delle province di nuova istituzione, e corrispondente in parte a quello di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale confederale - sulla scorta di adeguata istruttoria riferita, in particolare, ai principi di cui all'art. 8 comma 7 e ai requisiti di cui all'art. 18 dello Statuto confederale - solo nel caso di preliminare parere positivo in tal senso formulato da "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" e dalle altre preesistenti ed interessate "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali.
5. L'adesione o la costituzione da parte di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale che individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, anche il territorio formato dalle proprie province, è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art. 16

"Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Unione Regionale Lazio

1. "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti



sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Regione *Unione Regionale Lazio*, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Regione *Unione Regionale Lazio*, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.

Art. 17

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" sono:
 - a) imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo interprovinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori, soci con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud";
 - b) rappresentanti dei livelli del sistema associativo interprovinciale che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, che non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud". I suddetti rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale.Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Proviviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Proviviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
6. Il Presidente di Associazione aderente a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", per gli Organi statutari nei quali può essere componente, ha la facoltà di farsi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

rappresentare per l'intera durata della carica da un consigliere dell'Associazione stessa preventivamente a ciò delegato. I componenti degli Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni.

7. Il Consiglio può dichiarare decaduto dalla carica colui che, senza giustificato e documentato motivo, sia risultato assente per tre sedute consecutive alle riunioni dell'Organo di appartenenza. Alla sostituzione provvede l'Associazione da cui proveniva o era iscritto il membro decaduto. Il mancato pagamento dei contributi di cui all'art. 6 comporta la decadenza da ogni carica sociale, ove non sia ottemperato entro 15 giorni dalla messa in mora da parte dell'organo amministrativo.
8. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.


Art. 18 Incompatibilità

1. Presso "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" e le articolazioni del sistema associativo interprovinciale (Soci effettivi), la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, componente di Consiglio, nonché quella di Direttore Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per la carica di membro di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.
3. L'incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud". L'eventuale deroga di cui al superiore comma 2 si applica pertanto esclusivamente nei confronti di coloro che già ricoprono cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, provinciali.
4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta; l'accettazione della candidatura prevede la sospensione da tutti gli incarichi ricoperti all'interno di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud".
5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud".

Art. 19 Durata

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Lazio Sud" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 20



Rieleggibilità del Presidente

Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Lazio Sud" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 21 Organi

1. Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Lazio Sud" sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio;
 - il Presidente;
 - la Giunta;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Proibiviri.
2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 22 Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" è composta:
 - a) dal Presidente di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud";
 - b) dai Presidenti dei Soci Effettivi;
 - c) dai delegati dei Soci Effettivi (scelti all'interno dei rispettivi Consigli), nel numero risultante dall'applicazione del successivo comma 4.I suddetti soggetti devono essere in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e comunque non in posizione debitoria verso il sistema associativo.
2. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a 2 per ogni singolo componente.
3. A ciascuna Delegazione-Ascom Confcommercio, è attribuito un voto ogni 10 Soci o frazione, in regola con il versamento del contributo interassociativo, relativo all'anno precedente quello in cui si svolge l'adunanza. A ciascun Sindacato interprovinciale è attribuito un voto ogni 20 Soci o frazione, in regola con il versamento del contributo interassociativo, relativo all'anno precedente quello in cui si svolge l'adunanza.
4. I voti attribuiti a ciascun Socio Effettivo sono così ripartiti:
 - a) il 60 % (sessanta per cento) al Presidente;
 - b) il 40% (quaranta per cento) ai Delegati dei Soci Effettivi (scelti all'interno dei rispettivi Consigli), a ciascuno dei quali spetta un voto.L'eventuale frazione di voto è attribuita al Presidente.
5. I Presidenti dei Soci Effettivi possono farsi rappresentare delegando un componente di un Organo deliberante della propria Organizzazione.
6. Possono assistere all'Assemblea i componenti degli Organi previsti dal presente Statuto e il Direttore dell'Associazione.

Art. 23 Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud";
 - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente -



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore Generale attestante la conformità del rendiconto stesso alle scritture contabili – nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti l'approvazione del 30 giugno potrà essere procrastinata non oltre il 30 settembre con Delibera della Giunta.

- c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
 - d) elegge tra i propri componenti:
 - il Presidente;
 - il Consiglio, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 25;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri nonché il Presidente;
 - e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazione Interprovinciale di diretto interesse e sullo scioglimento di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", ai sensi degli artt. 15, comma 5, 24, commi 11, 12 e 13, e 37 del presente Statuto.
 4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, "Confcommercio imprese per l'Italia – Lazio Sud" deve dotarsi della certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art.2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 24

Assemblea: modalità di convocazione, validità e svolgimento

1. L'Assemblea di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 40% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica o con altro mezzo idoneo aventi data certa, da inviarsi almeno otto giorni prima.
5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un



risultato di parità, la proposta si intende respinta.

9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale di diretto interesse, e di scioglimento di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud".
10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 8) per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 50% più uno dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
12. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 60% dei suoi componenti e che rappresenti il 60% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
13. Per lo scioglimento di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.
14. Un numero non inferiore al 60% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 60% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 25 Consiglio: composizione


1. Il Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" è composto da:
 - a) il Presidente, che lo presiede;
 - b) i Presidenti in carica dei Soci Effettivi;
 - c) i Presidenti Provinciali dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna;
 - d) il Presidente provinciale di 50&PIU' Enasco;
 - e) eventuali ulteriori 5 membri cooptati direttamente dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente, da scegliersi tra persone di notoria competenza e rilevante esperienza anche in ambito associativo nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese;
 - f) il Presidente onorario e il/i Consiglieri onorari eventualmente nominati, senza diritto di voto.
2. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere b), c) e d) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.
3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.



Luisa...

Art. 26
Consiglio: competenze

1. Il Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", su proposta del Presidente, può cooptare fino a 5 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti; soci o amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
2. Il Consiglio determina le direttive dell'azione di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
3. Il Consiglio, inoltre:
 - a) nomina tra i propri componenti, il Vice Presidente Vicario, due Vice Presidenti, l'Amministratore e i cinque (5) componenti la Giunta;
 - b) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore Generale;
 - c) predispose ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
 - d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud";
 - e) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
 - f) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento dei Soci effettivi, approvandone il Regolamento per il loro funzionamento o le modalità di scioglimento/decadenza;
 - g) delibera l'ammissione o l'esclusione come socio aderente di Associazioni di Categoria provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud";
 - h) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti previsti dall'art. 5, lettera g), e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - i) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;
 - j) delibera l'assegnazione o delegazione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale Lazio di ulteriori e specifiche funzioni attraverso la Conferenza di Sistema Regionale, come previsto all'art. 16, comma 4, del presente Statuto;
 - k) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
 - l) può fare esplicita richiesta di intervento alla Confederazione qualora "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Unione Regionale Lazio risultasse non possibilata ad adempiere agli impegni obbligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale confederale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati;
 - m) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud";



- n) delibera sull'eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 7, 10 e 11 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- o) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazione Interprovinciale di interesse, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del presente Statuto;
- p) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
- q) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- r) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- s) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- t) può essere delegato dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
- u) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 27

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 8 giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione, da inviarsi a mezzo raccomandata, o telefax, o posta elettronica deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 28 Presidente

1. Il Presidente di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" è eletto dall'Assemblea tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, soci o amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud"
2. Il Presidente:
 - a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud"; ne ha la firma, che può delegare;



Luigi De Stefano

- b) ha la rappresentanza politica di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
 - c) ha la gestione ordinaria di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
 - d) su proposta del Direttore Generale, approva l'ordinamento degli uffici;
 - e) propone al Consiglio l'elezione di due membri di Giunta;
 - f) propone al Consiglio la nomina dei Vice Presidenti, scelti tra i membri di Giunta;
 - g) propone al Consiglio la nomina del Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e propone alla Giunta la nomina del Vice Presidente con delega per l'amministrazione;
 - h) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
 - i) si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;
 - j) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - k) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - l) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Latina...", salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
 - m) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
 - n) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
 - o) può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
 - p) può proporre alla Giunta la nomina di un Commissario presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
 - q) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto;
 - r) propone al Consiglio, attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, la nomina del Direttore Generale, nonché la sua revoca;
3. Fuori dal caso previsto all'art. 24, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 29 Giunta

1. La Giunta di "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Lazio Sud" è composta dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidente Vicario, dal Presidente Onorario dai Vice Presidenti, dall'Amministratore e da 5 membri eletti dal Consiglio, di cui 2 su proposta del Presidente. La Giunta può cooptare nel suo seno, su proposta del Presidente fino a un massimo di 5 componenti. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" e lo coadiuva nelle sue funzioni.
2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
3. La Giunta:
 - a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;



decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
 - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;
 - b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud".
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 32 Arbitrato

1. Le controversie tra soci e "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Latina. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Latina.
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Latina.
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 33 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" è nominato e revocato, su proposta del Presidente e del Consiglio.
2. Il Direttore Generale:
 - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
 - b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
 - d) è il capo del personale e sovrintende gli uffici di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", assicurando il loro buon funzionamento;
 - e) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - f) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - g) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al

presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta su proposta del Vice Presidente con delega per l'amministrazione.

3. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato in nome e per conto del livello stesso.

Art. 34 Consulte Provinciali

1. Il Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" può promuovere la costituzione di Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate dal Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" conformemente alle indicazioni della Confederazione.
2. Le Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica sono composte dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti a livello provinciale e aderenti a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" e da un ulteriore delegato in rappresentanza di ciascuna di dette Organizzazioni provinciali.
3. Ciascuna Consulta Provinciale costituita predispone un proprio Regolamento che sottopone ad approvazione del Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud".
4. Ciascuna Consulta Provinciale costituita:
 - elegge, nel suo seno, il Presidente;
 - può chiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" argomenti inerenti alla politica del proprio ambito settoriale o categoriale;
 - esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" sui provvedimenti e le iniziative provinciali per i settori e le categorie rappresentati.
5. Il Presidente pro-tempore di ciascuna Consulta Provinciale costituita può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud".

Art. 35 Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" è costituito:
 - dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
 - dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
 - dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
2. "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
 - le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema,



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

- istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud";
 - ogni bene lasciato in eredità o legato;
 - ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
 - ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud";
 - le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. E' fatto divieto a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 36 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 37 Scioglimento

In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Lazio Sud", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 Rinvio

Il presente Statuto entra in vigore nel momento stesso della sua approvazione. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 39 Norme Transitorie

1. Al fine di garantire la massima integrazione territoriale, si stabilisce che i Sindacati provinciali di categoria (art.6, comma b), verranno organizzati in modo tale che, le Presidenze, saranno in egual numero in rappresentanza dei territori delle province di Latina e Frosinone, prevedendo Vice-Presidenze alternate alle Presidenze.
2. I Soci effettivi di Confcommercio Imprese per l'Italia - provincia di Latina già costituiti e rinnovati alla data di approvazione del presente statuto, restano in carica adottando i nuovi regolamenti in conformità al presente, entro 6 mesi dalla sua approvazione.
3. Il mandato del Presidente, in carica alla data di approvazione del presente Statuto, si intende prorogato fino a tutto il quinto anno dalla data di approvazione del presente statuto.



Luigi Sabatini

4. Agli effetti dell'art. 20 del presente Statuto non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente, dalla data di approvazione del presente Statuto.
5. I protocolli di intesa, accordi e simili fra "Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Latina" e i Soci aderenti/e altri Enti/Organizzazioni, anche se stipulati in data antecedente alla data di approvazione del presente Statuto, restano validi ed estensibili anche nel territorio della provincia di Frosinone, sempre che non contengano clausole o norme in contrasto con il presente Statuto;
6. Il Vice-Presidente sarà espressione del territorio della provincia di Frosinone e sarà delegato alle relazioni sul territorio della provincia di Frosinone. In tal senso, al fine di garantire la massima integrazione tra le due province, nei trenta giorni successivi all'approvazione del presente Statuto, il Presidente di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", convocherà un'assemblea generale degli iscritti nel territorio della provincia di Frosinone, risultanti dai ruoli Contrin integrati con le eventuali nuove adesioni, al fine di eleggere il Vice-Presidente in rappresentanza del territorio della provincia di Frosinone.
7. Per il primo quinquennio la Giunta di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Lazio Sud", sarà composta da un numero massimo di 27 membri (compreso il Presidente). In tal senso, al fine di garantire la massima integrazione tra le due province i 26 membri di Giunta, saranno nominati dal Consiglio su proposta del Presidente, in egual misura in rappresentanza dei due territori delle province di Latina e Frosinone.
Restano confermati sin d'ora, nella Giunta di "Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio Sud", gli attuali componenti della Giunta di "Confcommercio Imprese per l'Italia - Provincia di Latina".
8. Le presenti norme transitorie sono valide dalla data di approvazione del presente statuto e fino a scadenza del primo mandato previsto per un quinquennio.

Accompia

Luigi D'Antonio Notaio



La presente copia composta di N. -17- foglie e conforme al suo originale nei miei atti e si rilascia per gli usi

CONSENTITI

FORMIA - 9 AGO. 2016

Luigi D'Antonio Notaio

